I. COSTITUZIONE

Art. 1 Nome, sede

1.1 Lo Sci Club Simano è un'associazione sportiva, apolitica e aconfessionale, fondata nel 1934.

1.2 L'associazione è retta dal presente statuto e dagli artt. 60 e seguenti del Codice Civile Svizzero (CCS).

1.3 Essa è affiliata alla Federazione Svizzera di sci (Swiss-Ski) e alla Federazione Sci della Svizzera italiana (Tiski)

Art. 2. Scopi e obiettivi

Lo Sci Club Simano promuove la solidarietà e gli interessi sportivi dei suoi soci. In particolare, promuove la pratica dello sci di fondo e delle attività sportive in genere, sia a livello competitivo che popolare. L'associazione persegue i suoi scopi in particolare mediante:

a) la realizzazione e la gestione di strutture ed impianti sportivi nonché l 'offerta di servizi per la pratica dello sci e di altre attività sportive;

b) il sostegno agli atleti che praticano lo sport a livello agonistico;

c) l'organizzazione di manifestazioni sportive;

d) la collaborazione con altre associazioni che perseguono scopi analoghi;

e) la partecipazione a società aventi scopi analoghi;

f) la partecipazione quale azionista alla Centro Sci Nordico Campra SA.

II SOCI

Art. 3. Affiliazione dei soci

Possono far parte dello Sci Club Simano soci delle seguenti categorie:

a) soci attivi,

b) soci sostenitori

c) soci onorari

d) soci dell'Organizzazione giovanile (OG).

L'ammissione di nuovi soci può avvenire in ogni tempo attraverso il pagamento della tassa sociale. Essa viene poi ratificata dall'Assemblea.

Art 4 Soci attivi

Soci attivi sono le persone che hanno compiuto 16 anni e che con la loro attività ed interessamento si impegnano a collaborare con l'associazione. Essi devono far parte di Swiss-Ski.

Art. 5. Soci sostenitori e sponsor

Si tratta di persone fisiche o giuridiche che si interessano agli obiettivi dell'associazione mediante un sostegno finanziario o di altra natura, ma che non vogliono far parte degli organi dell'associazione.

Art. 6. Soci onorari

Soci onorari sono i soci che hanno acquistato benemerenze speciali di fronte alla società. Essi hanno gli stessi diritti dei soci attivi.

Art. 7. Soci dell'Organizzazione giovanile (OG)

All'organizzazione giovanile aderiscono i ragazzi di ambo i sessi fino all'età di 15 anni. Essi non hanno diritto di voto e sono esentati dal pagamento della tassa sociale.

Art. 8. Diritti dei soci

I soci hanno il diritto di:

a) esprimere il voto negli organi dell'associazione, fatta eccezione dei soci dell'Organizzazione giovanile;
b) di essere eletti ad una carica nel Comitato e nelle Commissioni.
c) di essere eletti a rappresentare la società in seno ai Consigli di amministrazione (CdA) e alle assemblee delle partecipate (vedi art. 2 f)
d) Tutti i soci hanno il diritto di usufruire gratuitamente dell'istruzione organizzata in seno al Club.

Art. 9. Dimissioni; soci inadempienti

L'affiliazione termina con le dimissioni, il decesso o l'espulsione del socio. Il diritto di dimettersi è garantito per legge, purché la dimissione ne sia annunciata almeno sei mesi prima della fine del periodo amministrativo Scaduto questo termine l'affiliazione si intende rinnovata per un altro anno. Il socio che, malgrado una sollecitazione scritta non abbia corrisposto la tassa sociale o il socio che col proprio comportamento danneggi gli interessi di Sci Club Simano, potrà essere espulso. L'assemblea decide su proposta del comitato.

III. ANNO D'ESERCIZIO E CONTRIBUTI

Art. 10. Anno d'esercizio

L'anno d'esercizio va dal 1. giugno al 31 maggio.

Art. 11. Patrimonio sociale

Il patrimonio sociale è costituito dai beni di proprietà del club, dal materiale e dalle liquidità. Le fonti ordinarie sono le tasse sociali ed i contributi annuali dei soci.

Art. 12. Tasse e contributi

I soci sono tenuti al pagamento di una tassa sociale annuale, stabilita dall'Assemblea.

Fr. 60. -soci attivi

Fr. 30. -soci e sostenitori

I soci OG e altri atleti agonisti possono essere tenuti a pagare un contributo finanziario a parziale copertura dei costi presi a carico dallo sci club per il settore giovanile.

L'ammontare del contributo è deciso dal comitato.

IV. ORGANI SOCIALI

Art. 13. Organi

Gli organi dell'associazione sono:

a) l'Assemblea
b) il Comitato
c) l'organo di revisione. Su decisione dell'Assemblea del 17.12.2014 la revisione dei conti viene affidata ad un organo di revisione specializzato (fiduciaria), nominato dall'Assemblea.

ASSEMBLEA

Art. 14. Competenze

L'assemblea è l'organo sovrano dell'associazione. Essa rappresenta la volontà dei soci e decide su tutte le questioni importanti della società. In particolare, l'Assemblea:

a) approva il verbale dell'ultima Assemblea;

b) approva il preventivo ed il piano degli investimenti;

c) approva i conti consuntivi ed il bilancio;

d) approva il rapporto di revisione e discarica il comitato;

e) elegge il comitato, il Presidente, l'organo di revisione e i soci onorari;

f) adotta lo statuto e approva eventuali sue modifiche

g) ratifica ammissioni, dimissioni e radiazioni dei soci;

h) stabilisce la tassa annuale per i soci;

i) decide lo scioglimento dello Sci Club;

j) discute e delibera su eventuali altri oggetti che le vengono sottoposti dal Comitato;

Art. 15. Convocazioni; quorum

L'Assemblea si riunisce almeno una volta all'anno entro il 30 novembre. Essa è convocata per iscritto dal Comitato con almeno 15 giorni di anticipo.

L'assemblea è valida qualunque sia il numero dei soci presenti.

Essa è presieduta dal Presidente dell'associazione.

Art. 16. Sistema di voto

Nelle assemblee si vota per alzata di mano. In caso di parità decide il voto del Presidente. Le risoluzioni sociali sono prese a maggioranza semplice dei soci presenti, salvo nei casi seguenti:

È richiesta la maggioranza dei due terzi per deliberare sugli oggetti seguenti:

a) modifiche statutarie,

b) ammissione ed espulsione di soci,

c) nomina dei soci onorari.

Per deliberare sullo scioglimento dell'associazione è richiesta la maggioranza dei quattro quinti dei membri presenti all' assemblea convocata a tale scopo.

Art. 17. Assemblee straordinarie

Un'Assemblea straordinaria può essere convocata dal Comitato oppure quando almeno 1/5 dei soci con diritto di voto lo richiedono.

COMITATO

Art. 18. Composizione

Il Comitato si compone da cinque a sette membri, che prestano incarico per la durata di quattro anni e sono rieleggibili. Il Comitato designa nel suo interno il vicepresidente, il segretario, il cassiere e i responsabili di altri settori organizzativi.

Art. 19. Riunioni; deliberazioni

Il Comitato si riunisce su convocazione del Presidente o su richiesta di almeno tre membri. Le convocazioni devono precisare l'ordine del giorno.

Il Comitato può deliberare se almeno la maggioranza semplice dei membri è presente alla riunione. Le decisioni avvengono a maggioranza dei membri presenti. In caso di parità decide il voto del Presidente.

Art. 20. Competenze

Il Comitato:

a) dirige gli affari sociali, promuove lo sviluppo della società, la rappresenta verso i terzi e opera in tutti i settori dello scopo societario;

b) è competente per tutto ciò che non è diritto esclusivo dell'Assemblea;

c) nomina il personale del Centro Sci Nordico di Campra, settore tecnico e ne disciplina il rapporto di impiego sulla base di un contratto;

d) provvede all'organizzazione della gestione professionale del Centro Sci Nordico di Campra, settore tecnico, e ne controlla l'attività;

e) propone all'Assemblea l'ammissione di nuovi soci ed eventuali espulsioni;

f) sottopone all'assemblea eventuali proposte di modifica dello statuto;

g) Per spese non preventivate il comitato può disporre fino ad un importo massimo di Fr. 10'000.-. Per importi superiori deve ricorrere all'approvazione dell'assemblea. Sono riservati casi di provata urgenza, dei quali il comitato dovrà in ogni caso rendere conto all'assemblea.

h) rende conto del suo operato all'Assemblea.

Il Comitato può designare delle commissioni ad hoc o dei gruppi di lavoro per lo svolgimento di compiti particolari.

Art. 21. Indennità

I membri di comitato operano nella forma di "milizia". È facoltà del Comitato riconoscere indennità particolari per impegni che si ritengono importanti e onerosi (spese vive).

V. RESPONSABILITÀ

Art. 22. Diritto di firma

Vale il principio della firma a due: Presidente con segretario o con un altro membro del Comitato.

Art. 23. Responsabilità finanziaria

I soci del Club non rispondono personalmente degli impegni della società. Questi sono garantiti unicamente dal patrimonio sociale.

Il Comitato è tenuto a stipulare una polizza RC a nome del Club che copra ogni rischio relativo alla sua attività. Esso può pure stipulare una polizza di protezione giuridica.

VI. SCIOGLIMENTO

Art. 24. Scioglimento

La domanda di scioglimento dell'associazione dovrà essere inoltrata al Comitato per iscritto e firmata da almeno i 3/4 dei soci, dopo di che il Comitato convocherà l'Assemblea generale.

Art. 25. Destinazione del patrimonio

In caso di scioglimento del Club i beni di sua proprietà, mobili, immobili, liquidità, andranno a beneficio del Comune di Blenio.

Esso amministrerà tale patrimonio come fiduciario.

Se entro 5 anni dovesse sorgere un analogo Sci Club, lo stesso potrà prendere possesso del patrimonio altrimenti devoluto all'ente gerente.

VII. DISPOSIZIONI FINALI

Art. 26. Approvazione dello statuto

Il presente statuto entra in vigore subito dopo l'approvazione da parte dell'Assemblea dei soci ed abroga ogni disposizione statutaria precedente.

Statuto approvato dall'Assemblea generale del **28.11.2024**

PER LO SCI CLUB SIMANO

Il Presidente: Stefano Malingamba

Il Vicepresidente: Tullio Vanzetti